



**Ricorsi avverso verbali ispettivi**

Antonio Pone , Giuliana Miante, Marinella  
Cavallari, Antonio L'Arco,  
Raffaele Parisi, Giovanni  
Martignoni, Beniamino  
Ferrari  
Daniela Borghi, Michele Tota

04/03/2011 08.34

Con nota del 26 Marzo 2008, che ad ogni buon fin si allega, i Direttori Regionali Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, INPS e INAIL hanno rappresentato la necessità che gli ispettori pongano particolare cura nell'acquisizione di tutta la documentazione probatoria utile al Comitato per i Rapporti di lavoro per sostenere le conclusioni dell'accertamento ispettivo in sede di decisione del ricorso.

Poichè ancora oggi si riscontrano carenze nell'acquisizione della predetta documentazione soprattutto per quanto riguarda le dichiarazioni dei lavoratori, si raccomanda di invitare gli ispettori a porre in essere quanto previsto dalla citata nota del 26/03/2008.

Si precisa che nei casi in cui è possibile acquisire le dichiarazioni di un unico lavoratore, è importante che gli ispettori cerchino altri riscontri oggettivi che non possano essere contestati in sede di ricorso da parte del datore di lavoro.

Antonio pone  
direttore regionale



Nota 26 03 2008.pdf

-----  
8880\_\_\_/Veneto  
Direttore  
-----

Prot. n. 1565/16 d. 08

INPS  
Direzione Regionale  
Veneto

Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale  
Direzione Regionale  
Veneto

INAIL  
Direzione Regionale  
Veneto

Ai Direttori Provinciali  
e Subprovinciale Veneto  
LORO SEDI

PROT. N. 15/2000

INPS.8880.26/03/2008.0001565

Oggetto: Ricorsi avverso Verbali Ispettivi.

I sottoscritti Direttori Regionali, quali componenti del Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro, in occasione dell'esame dei ricorsi presentati avverso i verbali di accertamento riguardanti la sussistenza e qualificazione dei rapporti di lavoro hanno avuto modo di rilevare che gli stessi non sempre sono corredati da documentazione probatoria atta a confortare le conclusioni cui l'ispettore è pervenuto con il verbale impugnato.

In particolare, si è rilevato che la carenza più frequente riguarda l'assenza di dichiarazioni testimoniali a sostegno della situazione rappresentata dall'interessato.

Altre carenze riguardano l'acquisizione di documentazione utile a definire la decorrenza, la durata e la natura del rapporto di lavoro.

Com'è noto, il verbale redatto dal funzionario di vigilanza, quale atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 C.C. solo riguardo ai fatti che egli attesti come compiuti in sua presenza e a quelli che egli attesti come da lui compiuti.

Tali fatti hanno valenza "certificativa" e si distinguono da tutti gli altri indicati nel verbale i quali hanno valenza "relativa" (quelli che il funzionario attesti di avere accertato per averli appresi da terzi o a seguito delle risultanze di altre sue indagini).

Ne consegue che i fatti con valenza relativa sono attendibili fino a specifica prova contraria, nel senso che possono essere superati dopo aver provato, con documenti o con altre dichiarazioni, il contrario.

Le SS.LL. dovranno, pertanto, rappresentare agli Ispettori la necessità di porre particolare cura nell'acquisizione di tutta la documentazione probatoria anche nell'ipotesi in cui il verbale derivi da accertamenti ispettivi di altre Amministrazioni.

L'acquisizione delle dichiarazioni, anche se raccolte da organismi diversi da quello di appartenenza, potrà riguardare oltre al datore di lavoro gli altri lavoratori ed eventualmente anche coloro che non lavorano più nell'azienda nonché le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Si confida nel rispetto delle predette indicazioni che sembrano utili a migliorare la qualità dei risultati dell'attività ispettiva.

INPS  
dott. Giovanni Chiaravalle

MLPS-DRL  
dott. Sandro Orlandi

INAIL  
dott. Pietro Paone

Venezia, 18 Marzo 2008